

Oggetto: **D.lgs. 114/98 – artt. 11 comma 2, 13 comma 1 e 17 comma 4.**

Codesto Comune richiama art. 11 comma 2, del d.lgs. 114/1998 il quale prevede che, *“fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere”*.

Richiama poi l’art. 13, comma 1, il quale prevede che *“le disposizioni (..) non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche”*.

Richiama, infine, l’art. 17 comma 4, il quale dispone che *“la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita”*.

Con riferimento alle predette disposizioni, tenuto conto che l’art. 11, comma 2, detta una norma di carattere generale sugli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, mentre l’art. 13 comma 1, prevede l’esenzione espressa dal rispetto di tale disposizione per le tipologie di attività ivi elencate, chiede di conoscere se nel caso di esercizi i cui locali sono destinati in modo esclusivo alla distribuzione automatica di bevande i medesimi, possano considerarsi quali “esercizi specializzati nella vendita di bevande”, così come definiti dall’art. 13, comma 1, e, pertanto, esonerati dal rispetto della disposizione di cui al predetto art. 11 comma 2.

Stante quanto sopra la scrivente ritiene che ove nell’esercizio in discorso sono presenti esclusivamente distributori automatici di bevande analcoliche possa applicarsi la deroga al regime degli orari di apertura e chiusura di cui all’art. 13 comma 1, del d.lgs 31 marzo 1998 n. 114.

Per completezza d'informazione si richiama l'art. 23 della legge 7 luglio 2009 n. 88 (Comunitaria 2008) che reca disposizioni in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche anche attraverso distributori automatici e si allega la nota n. 69837 del 30 luglio u.s. con la quale la scrivente ha espresso le proprie valutazioni sull'articolo in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE